



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo Referendario	Nunzio Mario Tritto
Primo Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo, <i>relatrice</i>
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Brindisi, assunta al protocollo della Sezione n. 1840 del 16.4.2025;

vista la disposizione della Presidente della Sezione avente prot. n. 1876 del 17.4.2025, di assegnazione della predetta richiesta di parere;

udita la relatrice, Referendario dott.ssa Donatella Palumbo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025, convocata con ordinanza n. 14/2025;

Premesso in

FATTO

Il Presidente della Provincia di Brindisi, con l'istanza in esame, formula una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in tema di assoggettabilità al limite di spesa dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 dei compensi corrisposti ai dipendenti che assumano l'incarico di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici.*

Preliminarmente l'istante fornisce un sintetico quadro normativo della materia:

- la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* ha introdotto, con l'art. 3, rubricato *"Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"*, una nuova disciplina relativa alle commissioni di concorso pubblico e, in particolare, con i commi da 12 a 14, ha disciplinato i compensi del presidente, dei membri e del segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego;

- il D.P.C.M. 24 aprile 2020 ha specificatamente riguardato la determinazione dei compensi da corrispondere;

- l'art. 18, comma 1-*ter*, lett. b, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha abrogato il comma 12 dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56;

- l'art. 18, comma 1-*ter*, lett. c, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aggiunto al comma 13 dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, la seguente previsione: *"Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti"*;

- l'art. 1-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2023, n. 74, ha apportato una modifica al comma 13, dell'art. 3 della legge n. 56/2019, aggiungendo la seguente previsione: *"Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma"*.

La Provincia di Brindisi, nel premettere che *"l'attuale quadro normativo, quindi, certamente riconosce la facoltà anche agli enti locali, tra gli altri, di recepire, in una norma*

regolamentare, il compenso ai dipendenti e ai dirigenti, appartenenti alla stessa amministrazione che indice il concorso pubblico per l'assunzione di nuove risorse umane, per tali prestazioni; inequivocabilmente, per la previsione del medesimo comma 13, tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti" e nel rappresentare che "alla luce di quanto precede e trattandosi, nel caso di specie, di attività di servizio, non appare esserci alcun dubbio che, qualsiasi remunerazione aggiuntiva, attribuita al personale per attività di servizio rientri nel novero giuridico e contabile del salario accessorio e che, quindi, detti compensi, conseguentemente, debbano transitare dal fondo delle risorse decentrate", formula il seguente quesito: "si chiede specifico parere sul trattamento da riservare ai compensi (per i componenti interni delle commissioni di concorso, da inserire certamente nel fondo del salario accessorio), in particolare, se debbano essere assoggettati al limite determinato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (il c.d. tetto 2016), ovvero se debba, per tali somme, considerarsi applicabile la deroga a tale limite, analogamente a quanto accade per gli incentivi per le funzioni tecniche e per i compensi per l'avvocatura. Trattasi, infatti, di funzioni particolarmente qualificate che, se assegnate agli "interni" (analogamente alle funzioni tecniche e agli incarichi legali), possono determinare risparmi per l'ente (minori spese di viaggio e trasporto da rimborsare ai componenti esterni all'amministrazione)".

Oltre ad aver articolato il quesito nei termini suesposti, il soggetto istante ha segnalato la deliberazione n. 440/2019/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, e il parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica, reso al Comune di Lucca, nel giugno 2021.

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari

1.1. Preliminarmente questa Sezione è chiamata a verificare l'ammissibilità dell'avanzata richiesta di parere, sotto il duplice profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia di contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta all'esame del Collegio, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

1.2. In relazione ai predetti presupposti, deve richiamarsi in primo luogo l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”) e, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/2006, n. 3/2014, n. 11 e 17/2020 e n. 5, 9 e 14/2022, nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo con le deliberazioni n. 54/2010 e 27/2011.

2. Ammissibilità soggettiva

2.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere può considerarsi ammissibile, in quanto proveniente dal Presidente della Provincia, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo.

2.2. La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.4.2004).

3. Ammissibilità oggettiva

3.1. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente) - c.d. interferenza interna, ovvero con funzioni proprie di altri organi - c.d. interferenza esterna.

3.2. In particolare, il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; *a contrario*, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche

indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza e discrezionalità dell'Amministrazione. Alla Corte dei conti, infatti, risultano precluse sia qualsivoglia ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale posta in essere dall'Ente, sia una consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti gli ambiti dell'*agere* amministrativo, sia l'esercizio *ex post* della funzione consultiva, in quanto il quesito deve collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione da parte del soggetto richiedente di atti e/o provvedimenti relativi o connessi alla questione oggetto di richiesta di parere.

3.3. In tale quadro, la richiesta di parere in esame si configura ammissibile in quanto risulta formulata in termini generali ed astratti ed è priva di qualsiasi interferenza interna ed esterna con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti o alle altre magistrature; per quanto concerne l'ambito della contabilità pubblica preme, invece, svolgere le seguenti considerazioni.

Al riguardo, va premesso, infatti, che l'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nella sua versione originaria e, successivamente, nella sua parziale formulazione ad opera delle citate novelle, è stata oggetto, nel tempo - e in particolare nel periodo dal 2019 al 2022 - di numerose pronunce della magistratura contabile (tra le quali si annovera la deliberazione n. 440/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, citata dallo stesso Ente istante).

Alcune Sezioni regionali di controllo (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 55/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 6/2020/PAR) si erano pronunciate per l'inammissibilità oggettiva, ritenendo che riguardasse una normativa palesemente estranea alla contabilità pubblica in quanto non attinente a problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica e finalizzata, invece, ad agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

Di contrario tenore risultavano, invece, le deliberazioni di altre Sezioni pronunciatisi in argomento (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 152/2020/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 174/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 34/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 72/2022/QMIG), ritenendo la normativa in esame pienamente afferente alla contabilità pubblica in quanto correlata al principio di onnicomprensività della retribuzione del personale dirigenziale. Al riguardo,

si richiamavano l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, sottolineando l'obiettivo del legislatore di razionalizzare e contenere la spesa del personale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost. e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, nonché la previsione contenuta nella legge n. 56/2019 di una deroga espressa al disposto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

3.5. A dirimere la questione controversa è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 9/2022/QMIG, statuendo che la normativa in materia di compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso non rientra nella nozione di contabilità pubblica.

Nel richiamare, infatti, la linea di confine della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile in materia di personale, che si colloca tra norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria, la Sezione delle autonomie ha ritenuto che nella seconda categoria di norme rientrano le disposizioni contenute nella legge n. 56/2019, in quanto non si pongono problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra indicati, concernendo, in sostanza, l'ampiezza della deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, introdotta dall'art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019.

Ne consegue che secondo la Sezione delle autonomie *“deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione”*.

3.6. Tuttavia, ferma l'inammissibilità oggettiva con riferimento alla trattazione della materia dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso per le ragioni innanzi indicate, questa Sezione regionale di controllo ritiene di potersi pronunciare nel merito limitatamente all'applicabilità o meno alla materia in esame

dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, trattandosi quest'ultima di norma che pone limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e, dunque, di norma compresa senza alcun dubbio nella nozione di contabilità pubblica in una visione dinamica.

4. Merito

4.1. Come noto, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 fissa un tetto alla spesa per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, individuando un limite quantitativo massimo alle risorse stanziabili annualmente nel c.d. Fondo risorse decentrate.

In particolare, si richiama il tenore letterale della norma che, riproducendo una previsione di analogo contenuto già inserita nell'abrogato art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, stabilisce che *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

L'ultimo capoverso dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 dispone inoltre che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

4.2. La costituzione del Fondo risorse decentrate, dunque, è generalmente assoggettata al limite dell'invarianza di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, essendo sottoposte al rispetto del predetto limite di spesa tutte le risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura finanziaria agli oneri accessori del personale, indipendentemente dalla loro natura, dalla fonte di provenienza ovvero dal carattere aggiuntivo delle stesse. L'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti dall'art. 119, comma 1, della Costituzione va esercitata, quindi, *"nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci"*, non potendosi tradurre in una gestione che prescindia dai *"vincoli economici e finanziari"* immanenti al bilancio.

Tuttavia, a questa norma di carattere generale fanno eccezione le risorse espressamente escluse dalla legge e le risorse che la giurisprudenza contabile, anche in sede nomofilattica, ha ritenuto di sottrarre all'applicazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, valorizzando la *ratio* sottesa alla previsione del vincolo finanziario, che è quella di *"calmierare gli incrementi dei fondi per il trattamento accessorio ove non diretti a remunerare incarichi, resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti, insuscettibili di refluire sulla contrattazione collettiva nazionale successiva aumentando la base retributiva di riferimento da utilizzare per il calcolo degli incrementi stipendiali"* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/2017/QMIG).

4.3. Ciò premesso, si rappresenta come l'esatta qualificazione del compenso dovuto ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso e la riconducibilità dello stesso nell'alveo del trattamento accessorio non solo non ha formato oggetto della richiesta di parere (avendo l'Ente premesso che tali compensi sono *"da inserire certamente nel fondo del salario accessorio"*) ma involge anche l'interpretazione di norme della contrattazione collettiva che, come noto, esulano dall'ambito di competenza della Corte dei conti (cfr., di recente, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 82/2024/PAR).

Al riguardo, si evidenzia, infatti, come le Sezioni riunite in sede di controllo si sono pronunciate in funzione nomofilattica con la deliberazione n. 50/2010/CONTR, con la quale hanno sottolineato che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel d.lgs. n. 165/2001 e, segnatamente, l'art. 46, comma 1, prevede che l'A.R.A.N., legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza *"ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi"*, mentre il successivo art. 49 introduce un'apposita

procedura - l'accordo di interpretazione autentica - per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo.

4.4. In disparte, dunque, l'interpretazione, dell'esatta qualificazione dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano commissari di concorso per le ragioni innanzi indicate, occorre interrogarsi sull'assoggettabilità di questi ultimi al limite previsto dall'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Orbene, al fine di evitare gli effetti che scaturiscono da interpretazioni additive o derogatorie delle disposizioni, è necessario attenersi *"al principio cardine di interpretazione letterale e teleologica delle norme contenuto nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile"* (come da indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 28/2015/QMIG), di talché, stante il tenore letterale della norma, la previsione del limite delle *"risorse disponibili"* di cui all'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, non può essere in alcun modo considerato come nuovo e unico limite in materia di compensi alle commissioni di concorso, ma come un limite ulteriore che si aggiunge a quelli esistenti (e in particolare a quello previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017), in assenza di espressa previsione legislativa che deroghi al vincolo di carattere generale.

Ad analoghe conclusioni perviene, peraltro, la giurisprudenza contabile e, al riguardo, si segnala l'orientamento conforme espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 23/2024/PAR, secondo cui, a seguito di richiesta di parere concernente proprio la materia dei compensi ai dipendenti che siano commissari di concorsi pubblici, dispone che *"l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa indicate dall'ente nell'istanza di ausilio consultivo va ricercato nella stessa formulazione della relativa norma. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto restringere ovvero ampliare l'ambito di applicazione delle norme o collegare le discipline lo ha previsto espressamente con specifica e puntuale disposizione normativa"*.

4.5. Con riferimento, invece, alle risorse che la giurisprudenza contabile, anche in sede nomofilattica, ha ritenuto di sottrarre all'applicazione del limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con deliberazione n. 51/2011/CONTR, seppur con riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, ha escluso i casi di incentivi non spettanti alla

generalità del personale della P.A. in quanto diretti a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili, che l'ente potrebbe acquisire altrimenti, ricorrendo all'esterno della P.A. con costi aggiuntivi per il proprio bilancio. Tale principio ermeneutico risulta pacificamente estensibile anche al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, attesa la sostanziale continuità teleologica dei due tetti di spesa (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 34/2016/QMIG).

Dunque, secondo la giurisprudenza contabile, *“le uniche deroghe compatibili con la portata onnicomprensiva del vincolo di spesa sono quelle fondate sulla finalità della norma, per cui è necessario valutare se la disposizione che individua una tipologia di risorse destinate alla parte variabile del trattamento accessorio incentivi le politiche di sviluppo della produttività individuale con incarichi particolari ed aggiuntivi (rispetto alle ordinarie mansioni lavorative) non incidenti sugli equilibri di bilancio dell'ente, o consenta, comunque, di remunerare detti incarichi aggiuntivi mediante l'impiego esclusivo di risorse vincolate etero-finanziate o autonome supplementari”* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2019/QMIG).

4.6. Orbene, alla luce degli approdi nomofilattici raggiunti in materia, da apprezzare volta per volta con rigore, trattandosi di eccezioni enucleate in via pretoria, si ritiene che i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all'amministrazione, non debbano essere esclusi dal vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, avuto riguardo alla funzione stessa del limite di spesa, consistente nell'evitare incrementi dei fondi unici per la contrattazione integrativa destinati alla generalità del personale.

Al riguardo, infatti, si segnala che l'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 non individua una tipologia di risorse destinate alla parte variabile del trattamento accessorio, né mira in alcun modo ad incentivare politiche di sviluppo della produttività individuale con incarichi particolari ed aggiuntivi, caratterizzati da una professionalità tipica e specialistica (come quella richiesta per l'avvocatura interna) rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, limitandosi invece a un rinvio a norme di carattere regolamentare per la determinazione dei compensi (il D.P.C.M. 24 aprile 2020 e i singoli regolamenti degli enti locali).

Peraltro, la norma, nel prevedere soltanto che all'attuazione del comma 13 si provveda *“nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”*, non predetermina la categoria dei

dipendenti destinatari, né consente di remunerare i predetti incarichi aggiuntivi mediante l'impiego esclusivo di risorse vincolate etero-finanziate o autonome supplementari (come disposto di recente da questa Sezione con deliberazione n. 16/2025/PAR in ordine agli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997 con particolare riferimento ai contributi dell'utenza per la celebrazione di matrimoni civili o costituzioni di unioni civili in luoghi e/o orari non ordinari di servizio).

Né, infine, come paventato nella richiesta di parere, può esservi assimilazione degli incarichi di commissario nei concorsi pubblici con gli incentivi per funzioni tecniche, attualmente disciplinati dall'art 45 del d.lgs. n. 36/2023, atteso che per questi ultimi l'allegato I.10 del predetto decreto legislativo (di cui è prevista l'abrogazione e la sostituzione a seguito dell'emanazione di un corrispondente regolamento adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice) contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili, come ampiamente illustrato nel coevo parere di questa Sezione regionale di controllo reso con la deliberazione n. 86/2025/PAR, tra le quali non figura quella in esame.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, questa Sezione regionale di controllo, quindi, ritiene conclusivamente di poter rispondere al quesito avanzato dal Presidente della Provincia di Brindisi nei termini seguenti: i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all'amministrazione, sono assoggettati al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia

P.Q.M.

esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

La Relatrice
F.to Donatella Palumbo

La Presidente
F.to Cinzia Barisano

Depositata il 18 giugno 2025
La Direttrice della Segreteria
F.to Elisabetta Lenoci